



**DISPOSIZIONI OPERATIVE  
PER LA GESTIONE DEI TIROCINI  
PREVISTI DALLA DGR 2005/2017**

Versione n. 1 del 29 gennaio 2018

## Sommario

PREMESSA.....	3
1. NORMATIVA E RELATIVI STRUMENTI APPLICABILI.....	3
2. AZIENDE OSPITANTI.....	3
3. PROCEDURA PER L'AVVIO .....	4
4. GESTIONE IN ITINERE .....	4
5. INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE.....	5
6. CONCLUSIONE DEI TIROCINI .....	5

## **PREMESSA**

La presente guida è rivolta ai responsabili e agli operatori dei Centri per l'Impiego ed ha lo scopo di fornire le indicazioni operative utili alla realizzazione delle attività previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2005 del 6 dicembre 2017 "Duemila tirocini per i giovani".

La Direzione Regionale Lavoro è competente per rendere chiarimenti relativi all'interpretazione della Guida; Veneto Lavoro può essere contattato in caso di necessità relative al funzionamento di IDO a sostegno delle attività.

## **1. NORMATIVA E RELATIVI STRUMENTI APPLICABILI**

I tirocini che si svolgono nel quadro della DGR n. 2005/2017 sono realizzati in accordo con le disposizioni contenute nella DGR 1324/2013, salvo che per l'ammontare minimo dell'indennità dovuta ai tirocinanti e per il modello di progetto formativo da utilizzare.

Si deve pertanto utilizzare il modello di convenzione coerente con la DGR n. 1324 vigente dal 2013 reperibile qui <http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/tirocini>

A partire dal gennaio 2018, tuttavia, è disponibile in CO Veneto esclusivamente il progetto formativo "nuovo" che fa riferimento alla DGR n. 1816/2017.

Il progetto formativo presente in CO deve essere pertanto compilato con due attenzioni:

- nel quadro riguardante l'indennità di partecipazione si deve scrivere la seguente nota "Tirocini di Garanzia giovani ex DGR n. 2005/2017";
- alla fine del Progetto Formativo, nel campo note, si esplicitano le norme cui si deroga, segnatamente il rapporto tra tutor aziendale e tirocinanti, ricordando che si tratta di tirocini avviati nel quadro della DGR n. 2005/2017.

## **2. AZIENDE OSPITANTI**

Possono ospitare i tirocini oggetto di questo provvedimento i soggetti ospitanti indicati all'art. 4 dell'Allegato A alla DGR n. 1324/2013 che non siano Organismi di diritto pubblico quali le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le province autonome, gli enti territoriali e locali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque denominati e le loro associazioni, cioè qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, avente personalità giuridica, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di quest'ultimi, oppure il cui organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito per più della metà dei membri designati dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.

Sono altresì esclusi dal ruolo di soggetti ospitanti, gli Organismi accreditati alla Formazione e/o al Lavoro e le strutture associative a loro collegate

### **3. PROCEDURA PER L'AVVIO**

Al fine di avviare i tirocini, il CPI verifica che il giovane sia iscritto al programma Garanzia Giovani e che sia stato profilato presso uno degli Youth Corner regionali.

I CPI realizzano l'abbinamento tra le richieste delle imprese e i giovani iscritti al Programma proponendo alle aziende in primo luogo, se disponibili, i nominativi dei giovani registrati a Garanzia Giovani da almeno 4 mesi e che presentano un profilo caratterizzato da una più alta intensità di aiuto.

Al fine di realizzare il miglior abbinamento possibile, l'operatore individua i profili adeguati incrociando le competenze necessarie all'azienda ospitante e quelle possedute dai giovani registrati al programma. Sono inoltre tenute in considerazione le richieste/preferenze delle aziende ed è possibile promuovere tirocini con giovani dalle stesse individuati.

Non è necessario procedere alla promozione delle opportunità di tirocinio inserendole in Cliclavoroveneto.it, la redazione di ClicLavoro Veneto sarà comunque a disposizione e potrà essere contattata scrivendo a [info@cliclavoroveneto.it](mailto:info@cliclavoroveneto.it) per promuovere sui propri canali social le opportunità di tirocinio a cui gli operatori dei CPI vogliono dare maggiore visibilità per ricercare potenziali candidati.

La DGR n. 2005/2017 prevede che siano realizzati 2000 tirocini. Per questo motivo sarà disponibile agli operatori l'informazione del totale dei tirocini attivati nel Veneto nel quadro di questo bando e tuttavia i CPI possono promuovere tirocini indipendentemente da tale indicazione purché le attività terminino entro il 15 settembre 2018.

Saranno svolte dalla Regione azioni di verifica relativa allo svolgimento delle attività che saranno condivise negli incontri bimestrali con i CPI previsti dalla DGR n. 2005/2017 al fine di verificare l'equilibrato svolgimento delle attività e definire eventuali correttivi.

Una volta definito l'abbinamento, il CPI procede a compilare la Proposta di Politica Attiva (PPA) di Garanzia Giovani in IDO.

All'avvio del tirocinio sarà fornito all'azienda un registro di rilevazione delle presenze con fogli numerati realizzato secondo il modello pubblicato in questa pagina web: <http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/garanzia-giovani>.

Il registro sarà vidimato apponendo su ogni pagina il timbro del CPI o della Provincia/Città metropolitana proponente e dovrà essere accompagnato dalla firma leggibile dell'operatore che consegna il registro.

### **4. GESTIONE IN ITINERE**

A partire dal 19 febbraio sarà disponibile in IDO un sistema di gestione dei calendari di tirocinio.

L'operatore del Centro per l'Impiego carica prima dell'avvio del tirocinio il calendario che indica l'orario settimanale del tirocinante.

Tale calendario sarà valido fino alla fine del tirocinio, salvo che sia modificato dall'operatore nei casi di chiusura aziendale o modifica orario settimanale.

Al termine di ogni mese di calendario l'operatore verifica che le ore effettivamente svolte da parte del tirocinante corrispondano ad almeno il 70% delle ore mensili previste come indicato nella PPA

e, in caso positivo, invia le informazioni per il pagamento alla Regione con l'apposita funzione disponibile in IDO.

Considerando che l'indennità è erogata solo se risulta svolto dal tirocinante almeno il 70% delle ore previste per mese, si sconsiglia di far svolgere attività di tirocinio nei mesi in cui è impossibile raggiungere tale soglia, ad esempio per prolungata chiusura aziendale.

Nel corso del tirocinio il CPI svolge il monitoraggio delle attività in maniera analoga ai tirocini ordinari.

Sarà necessario svolgere almeno una visita presso la sede di tirocinio. Qualora impossibilitati a recarsi di persona presso le aziende ospitanti, i CPI potranno convocare tirocinanti e tutor presso le proprie sedi o utilizzare altri mezzi di contatto telematici.

## **5. INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE**

All'avvio del tirocinio, nella PPA, sono inserite le ore mensili previste.

Entro il 5 di ogni mese gli operatori dei CPI verificano le ore svolte nel mese precedente e comunicano alla Regione, esclusivamente con l'apposita funzione presente in IDO, le informazioni necessarie per il pagamento.

L'indennità di partecipazione è composta da due parti:

- la prima è messa a disposizione dal programma Garanzia Giovani e vale 300,00 euro per i tirocini con un orario mensile superiore a 80 ore e 150,00 euro per i tirocini che prevedono un orario mensile di 80 ore;
- la seconda è a carico dell'azienda ospitante ed ha un ammontare previsto di 150,00 euro per i tirocini con un orario mensile superiore a 80 ore e 75,00 euro per i tirocini che prevedono un orario mensile di 80 ore.

Indipendentemente dalla durata del tirocinio, il contributo aziendale, che è comunque sempre un minimo, può essere sostituito dalla fornitura di buoni pasto o servizio mensa.

L'indennità di partecipazione sarà erogata dall'INPS secondo le modalità definite dallo schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, INPS e Regione del Veneto approvato con DGR n. 1634 del 09/09/2014.

Si ricorda che se il destinatario dell'indennità mensile percepisce, per il medesimo mese, un sostegno al reddito superiore a 300,00 euro mensili non è dovuta l'indennità di tirocinio.

Nel caso in cui, invece, per il medesimo mese il sostegno al reddito è inferiore a 300 euro, verrà erogata la differenza tra l'indennità di tirocinio e il sostegno al reddito.

## **6. CONCLUSIONE DEI TIROCINI**

Il tirocinio si conclude alla data inserita nel Progetto Formativo che deve coincidere con la Comunicazione obbligatoria.

È possibile promuovere una proroga nel quadro del programma usufruendo del relativo finanziamento se la durata complessiva del tirocinio non eccede i sei mesi e se la nuova data di conclusione prevista è uguale o anteriore al 15 settembre 2018.

Nel caso in cui si modifichi la data di conclusione del tirocinio sarà necessario, al fine di poter garantire il pagamento dell'indennità di partecipazione agli utenti, la modifica della PPA iniziale.

È inoltre possibile prorogare il tirocinio all'esterno del programma Garanzia Giovani e quindi senza il relativo finanziamento pur nel rispetto della durata massima dei tirocini prevista dalla DGR 1324/2013.

A conclusione del tirocinio il CPI garantirà il rilascio ai tirocinanti dell'attestato delle competenze redatto sulla base del modello disponibile in questa pagina web:

<http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/tirocini>

Per i tirocini realizzati nel quadro di questo bando non sarà necessario predisporre il dossier delle evidenze.